

## COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi della L. n. 241/1990)

### PAL 2014-2020

**AZIONE 7** Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in zone rurali  
**SOTTOINTERVENTO 1** Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali  
**SOTTOINTERVENTO 2** Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

### Avvio del procedimento

Si informano le imprese che hanno presentato domanda di sostegno a valere sul bando AZIONE 7 Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in zone rurali SOTTOINTERVENTO 1 Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali SOTTOINTERVENTO 2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, che è stato avviato il procedimento istruttorio.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si informa che:

- a. L'amministrazione competente è il GAL VALLE D'ITRIA SCARL;
- b. L'oggetto del procedimento promosso è il bando: AZIONE 7 Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in zone rurali SOTTOINTERVENTO 1 Aiuti all'avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali SOTTOINTERVENTO 2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;
- c. La persona responsabile del procedimento è il dott. Antonio Cardone, direttore del GAL VALLE D'ITRIA SCARL;
- d. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso con i limiti previsti dalla legge, è il GAL VALLE D'ITRIA SCARL sito in C.da Figazzano n. 47 -72014 Cisternino;
- e. Il procedimento, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine del 30/10/2020.

Si fa presente che avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è dato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
- Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.
- Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Il presente atto pubblicato sul sito istituzionale del GAL VALLE D'ITRIA [www.galvalleditria.it](http://www.galvalleditria.it) sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi forma di comunicazione personale ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge 241/90.

Cordiali saluti,

Cisternino, 24/06/2020

Il R.U.P.  
Dott. Antonio Cardone

